

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1261

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(MARTINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Accordo di coproduzione	»	7
Allegato	»	10
Scambio di note	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, congiuntamente all'allegato e allo scambio di note interpretativo, costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di *film* che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

La conclusione dell'Accordo assume particolare rilievo in relazione ai grandi progressi compiuti dalla cinematografia australiana, ormai da tempo considerata, sia tecnicamente che dal punto di vista artistico, una delle cinematografie più dinamiche a livello mondiale.

Inoltre, l'interesse dell'imprenditoria cinematografica italiana pubblica e privata nei confronti delle opere realizzate in collaborazione con l'Australia è accresciuto dalla considerazione dei vantaggi legati alla possibilità che tali pellicole entrino in modo immediato e virtualmente automatico nel difficile mercato anglosassone.

L'Accordo, dopo avere definito la categoria dei «*film* in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Australia ai rispettivi *film* nazionali. A tali fini l'allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso alla coproduzione a tali benefici (località delle lavorazioni, cittadinanza degli autori, attori e tecnici, misura dell'apporto tecnico e artistico di ciascuno dei coproduttori, contenuti dei contratti).

L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione mista al fine di seguirne l'applicazione e proporre le soluzioni idonee a superare le eventuali difficoltà.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di coproduzione in materia cinematografica tra l'Italia e l'Australia comporta i seguenti oneri in relazione alle apposite riunioni della Commissione mista (articolo 6) che, per l'esame dei programmi operativi, si riunirà in Australia a decorrere dal 1995.

Nell'ipotesi dell'invio a Sydney di tre funzionari, con una permanenza di cinque giorni in detta città, gli oneri sono così quantificabili:

Spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 al giorno × 5 giorni × 3 persone)	L.	2.700.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 86, al cambio di lire 1.700 = lire 146.000, cui si aggiungono lire 44.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 190.000 viene ridotto di lire 48.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 142.000 × 3 persone × 5 giorni)	»	2.130.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Sydney (lire 3.875.000 × 3 persone)	»	11.625.000
Totale onere (articolo 6)...		L. 16.455.000

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è di lire 16.455.000, in cifra tonda 17.000.000 a decorrere dall'anno 1995.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO D'ITALIA E IL GOVERNO D'AUSTRALIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Australia, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art.1

Ai fini del presente accordo:

- 1) a) "film in coproduzione si intende un film realizzato da uno o più produttori australiani (coproduttore australiano) con uno o più produttori italiani (coproduttore italiano) anche se realizzato con imprese di un terzo paese con il quale Italia e Australia siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione, previa approvazione congiunta delle rispettive autorità;
- b) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film;
- 2) Per cittadinanza si intende:
 - a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e i cittadini di uno stato membro della Cee;
 - b) con riferimento all'Australia, i cittadini australiani ed i residenti permanenti;
- 3) Per "autorità competenti" si intendono:
 - a) per l'Italia: il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo;
 - b) per l'Australia: l'Australian film Commission;

Art.2

Il film realizzato in coproduzione beneficerà a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e in Australia ai film considerati nazionali e secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del paese che li concede.

Art.3

Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica regolati dal presente Accordo, le competenti autorità, agendo congiuntamente, applicheranno le regole stabilite dall'allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Art.4

Nel rispetto delle rispettive legislazioni, ciascuna delle parti contraenti faciliterà l'importazione temporanea del materiale cinematografico necessario alla produzione dei film realizzati in coproduzione.

Art.5

Ciascuna delle parti contraenti consentirà ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese o del paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Australia per poter effettuare la lavorazione o lo sfruttamento del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Art.6

Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta in parti uguali, presieduta congiuntamente da funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun paese, assistiti da esperti designati dalle rispettive autorità competenti, con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo, di risolvere le difficoltà che potranno presentarsi, di proporre alle autorità competenti dei due paesi, le modifiche all'accordo che saranno ritenute opportune.

La Commissione Mista si riunirà alternativamente in Italia e in Australia, la prima volta diciotto mesi dopo la firma del presente Accordo e successivamente entro sei mesi dalla richiesta di convocazione avanzata da una delle parti contraenti.

Art.7

Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art.8

Gli articoli contenuti nel presente accordo sono sottoposti alla riserva di legge per quanto riguarda gli obblighi internazionali delle parti contraenti, incluso, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalle leggi della Comunità Europea.


Art.9

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza.

I rappresentanti dei due Governi firmano e siglano il presente Accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in lingua italiana e due in lingua inglese.

Fatto a Roma il giorno 28 del mese di Giugno del 1993

Per il Governo Australiano



Per il Governo della
Repubblica Italiana



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-AUSTRALIANO

(Art. 3)

- 1) Le Autorità competenti dei due paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative ai progetti di coproduzione.
Ciascuna Autorità competente, nel decidere il riconoscimento o il diniego della domanda di coproduzione, applicherà la propria legislazione vigente, nei termini e finalità del presente Accordo. Nel caso di disaccordo tra le autorità competenti riguardo alla approvazione di un progetto di coproduzione il progetto stesso non sarà regolato da questo accordo.
- 2) Le Autorità competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro nella produzione di films in coproduzione regolati da questo Accordo in ciascuno dei paesi dei coproduttori partecipanti siano in linea generale comparabili e che, nel caso che le riprese del film abbiano luogo in un paese diverso da quello del coproduttore le condizioni siano, in linea generale, non meno favorevoli.
- 3) a) Il coproduttore Australiano adempirà tutte le condizioni richieste nel caso egli fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalità australiana.
b) Il coproduttore Italiano adempirà tutte le condizioni che sono richieste al fine di soddisfare gli articoli della legislazione italiana relativa.
c) Qualsiasi terzo coproduttore adempirà a tutte le condizioni che si riferiscono allo status che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione in vigore tra quel paese coproduttore e l'Australia o l'Italia.
d) L'associazione alla produzione del film fra le società italiane e australiane non potrà in nessun caso essere considerato come la costituzione di una società o associazione tra le parti essendo la responsabilità di ciascun gruppo limitata agli impegni assunti per la produzione del film.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4) Tutte le lavorazioni del materiale originale verranno effettuate in Italia o in Australia o nel paese del terzo coproduttore.
In linea di massima dette lavorazioni verranno effettuate nei laboratori del paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.
La stampa delle copie per la programmazione nel paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sarà effettuata in un laboratorio di quel paese.
Le riprese del film verranno di norma effettuate in Italia o in Australia, salvo che per particolari ambientazioni le Autorità competenti dei due paesi, non autorizzino le riprese in un terzo paese.
- 5) I film devono essere realizzati con autori, tecnici e altri che siano cittadini italiani o cittadini o residenti in Australia o del paese del terzo coproduttore.
In casi eccezionali, per particolari esigenze artistiche, previo accordo tra le Autorità dei due paesi, può essere autorizzato l'utilizzo di attori di altri paesi.
- 6) Nel caso che le Autorità competenti abbiano approvato le riprese del film in un paese diverso da quello di dei coproduttori, cittadini di quel paese possono essere assunti come comparse, in piccoli ruoli o personale i cui servizi siano necessari per garantire le riprese e comunque in accordo con le legislazioni vigenti nei due paesi.
- 7) L'apporto tecnico e artistico di ciascun coproduttore nella produzione del film, sarà di massima proporzionato alla partecipazione finanziaria del coproduttore che, non potrà essere inferiore al 30% del costo totale.
- 8) L'autore della musica composta espressamente per un film di coproduzione dovrà essere un cittadino italiano o di uno stato membro della Cee o cittadino o residente in Australia o del paese terzo coproduttore. Le Autorità competenti dei due paesi, potranno di comune accordo, derogare da quanto sopra indicato.
- 9) Almeno il 90% del metraggio complessivo del film di coproduzione dovrà essere girato appositamente per il film salvo che il film risponda a particolari requisiti di carattere storico e culturale e previa approvazione da parte delle Autorità competenti dei due paesi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10) I contratti tra i coproduttori stabiliranno che:

- a) Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo ed un internegativo, ciascun coproduttore è proprietario, in quota, del negativo e dell'internegativo.
I coproduttori minoritari avranno accesso in ogni caso al negativo originale.
- b) Ciascun produttore si impegna a sostenere i costi di coproduzione.
- c) Le modalità di risoluzione in caso di inadempienza di uno dei coproduttori, in caso di mancata approvazione della coproduzione, in caso di diniego del nulla osta di proiezione in pubblico.
- d) Ciascun coproduttore dovrà partecipare pro quota, agli eventuali esuberi o economie di costo di produzione.
- e) Venga indicata la ripartizione del mercato terzo, fermo restando che sia il territorio italiano che il territorio australiano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori.
- f) Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto dalla legislazione nazionale vigente dal momento della consegna del materiale necessario per l'approntamento della versione nel paese minoritario.
- g) I titoli di testa del film di coproduzione dovranno indicare sia le imprese produttrici che la dizione "coproduzione italo-australiana" o "coproduzione australiana-italiana" e l'indicazione eventuale del terzo paese coproduttore.

11) I film le cui riprese siano iniziate dopo la firma del presente Accordo ma prima della ratifica di cui all'art.7 e i film le cui riprese inizino prima della cessazione del presente Accordo ma non siano ultimati al momento della cessazione possono essere riconosciuti di coproduzione e, di conseguenza ammessi a godere dei benefici previsti, purchè prodotti secondo le direttive dell'accordo di coproduzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 12) Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione mista, verificherà che sussista un sostanziale equilibrio: nei trasferimenti valutari, negli apporti finanziari, nell'impiego di personale artistico e tecnico, nella partecipazione degli autori. Il raggiungimento di questo equilibrio è essenziale per il buon fine del presente accordo; le autorità dei due paesi potranno sospendere temporaneamente l'approvazione di un progetto di coproduzione, ove risulti gravemente alterato il predetto equilibrio, convocando contemporaneamente, se necessario e se non si trovi da parte delle due autorità una soluzione concordata per ricostituire l'equilibrio turbato, la Commissione Mista per la verifica della situazione.
- 13) L'approvazione di un progetto di coproduzione non obbliga le Autorità competenti alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.
- 14) Gli articoli del presente allegato possono essere emendati, dalla Commissione mista, ove non siano in contrasto con le legislazioni vigenti, e con quanto previsto dall'art.1 all'art. 9 dell'Accordo.
- 
- 



N.V. n. 64/93

NOTE VERBALE

The Australian Embassy presents its compliments to the Ministry of Tourism and Entertainment and has the honour to refer to the Films Co-production Agreement between the Government of Australia and the Government of Italy.

The Embassy wishes to propose that that part of Article 6 paragraph 2 of the aforesaid Agreement which states that "The Commission shall meet eighteen months after the date of signing this Agreement" shall be interpreted to mean that the first meeting of the Commission shall be held at any time mutually agreed between the two Parties after the entry into force of the Agreement.

The Embassy further wishes to propose that this Note No.64/93 together with the Ministry's response shall constitute an exchange of notes between the Parties having the effect of interpreting the aforesaid part of Article 6, paragraph 2 of the Agreement.

The Australian Embassy wishes to avail itself of this opportunity to renew to the Ministry of Tourism and Entertainment the assurances of its highest consideration.



Rome, 24 June 1993

(A. D. Campbell)
Ambassador of Australia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. D. Campbell'.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.V. n. 64/93

NOTA VERBALE

L'Ambasciata Australiana presenta i suoi complimenti al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo di Coproduzione Cinematografica fra il Governo australiano ed il Governo italiano.

L'Ambasciata desidera proporre che la parte dell'Articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo summenzionato, che recita che "La Commissione si riunirà diciotto mesi dopo la data della firma del presente Accordo", debba essere interpretata nel senso che la prima riunione della Commissione si terrà in una data da stabilirsi consensualmente fra le due Parti, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Ambasciata desidera altresì proporre che la presente Nota No. 64/93, insieme con la risposta del Ministero, costituiscano uno scambio di note fra le Parti, avente l'effetto di interpretare la summenzionata parte dell'Articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo.

L'Ambasciata Australiana coglie l'occasione per rinnovare al Ministero del Turismo e dello Spettacolo i sensi della sua più alta considerazione.

(A. D. Campbell)
Ambasciatore d'Australia

Roma, 24 giugno 1993

MODULINO
M. Ter. 5072 - 24*Ministero del turismo e dello spettacolo*

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

NOTA VERBALE

Prot. n. 3664

Il Ministero del Turismo e Spettacolo presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Australia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota dell'Ambasciata n.64/93 in data 24.6.93 concernente l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo d'Italia e il Governo d'Australia.

Il Ministero desidera informare l'Ambasciata che accetta la proposta dell'Ambasciata stessa in base alla quale quella parte dell'Articolo 6 dell'Accordo che recita "La Commissione si riunirà diciotto mesi dopo la firma del presente Accordo" deve essere interpretata nel senso che la prima riunione della Commissione si terrà ad una data da stabilirsi consensualmente fra le due Parti, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero desidera anche comunicare all'Ambasciata che è d'accordo che la Nota dell'Ambasciata n.64/93 unitamente alla presente Nota costituiscano uno scambio di note fra le Parti avente l'effetto di interpretare la summenzionata parte dell'Articolo 6 dell'Accordo.

Il Ministero del Turismo e Spettacolo si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Australia i sensi della sua più alta considerazione.

DIRETTORE GENERALE
Carmelo Rocca

Roma, 28 Giugno 1993.